

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2019, n. 1

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Documento unico di regolarità contributiva. Sostituzione della rubrica del titolo III della l.r. 40/2009

Art. 2 - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento del capo I bis nel titolo III nella l.r. 40/2009

Art. 3 - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 40/2009

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Considerato quanto segue:

1. Le pubbliche amministrazioni devono acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), tra l'altro, per tutti i contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività, per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, anche regionali;

2. La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendono necessario acquisire il DURC. Permangono

difficoltà applicative sull'acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l'obbligo non è previsto dalla normativa nazionale ed è quindi necessario stabilire in via generale l'obbligo della relativa verifica;

Approva la presente legge

Art. 1

Documento unico di regolarità contributiva.
Sostituzione della rubrica del titolo III della l.r. 40/2009

1. La rubrica del titolo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente: "Fatturazione elettronica, documento unico di regolarità contributiva e abolizione di certificati".

Art. 2

Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Inserimento del capo I bis nel titolo III nella l.r. 40/2009

1. Dopo il capo I del titolo III della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: "Capo I bis - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva".

Art. 3

Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 40/2009 è inserito, nel capo I bis, il seguente:

"Art. 49 bis

Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva

1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuato a qualsiasi titolo ed a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LA VICEPRESIDENTE
BARNI

Firenze, 2 gennaio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.12.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 novembre 2018, n. 324

Proponente:

Consigliere Giacomo Bugliani

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 dicembre 2018

Approvata in data 19 dicembre 2018

Divenuta legge regionale 60/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

TITOLO II ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SISTEMA REGIONALE DI ERP

Art. 3 - Funzioni della Regione

Art. 4 - Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo

Art. 5 - Composizione e funzionamento delle commissioni

TITOLO III DISCIPLINA GESTIONALE DEGLI ALLOGGI DI ERP

Capo I

Modalità di accesso, assegnazione e utilizzazione degli alloggi di ERP

Art. 6 - Alloggi soggetti alla disciplina regionale

Art. 7 - Bandi di concorso

Art. 8 - Requisiti per l'accesso agli alloggi

Art. 9 - Soggetti richiedenti

Art. 10 - Formazione e validità della graduatoria

Art. 11 - Assegnazione e utilizzo autorizzato degli alloggi

Art. 12 - Assegnazione ordinaria degli alloggi

Art. 13 - Assegnazione in mobilità degli alloggi

Art. 14 - Utilizzo autorizzato degli alloggi

Art. 15 - Rapporto di locazione

Art. 16 - Assegnazione degli alloggi da ripristinare

Art. 17 - Variazioni del nucleo familiare

Art. 18 - Ospitalità temporanea

Capo II

Disposizioni relative alla mobilità negli alloggi di ERP

Art. 19 - Finalità della mobilità

Art. 20 - Gestione della mobilità

Art. 21 - Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari

Capo III

Determinazione e destinazione del canone di locazione degli alloggi di ERP

Art. 22 - Elementi per la determinazione del canone di locazione